



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. I

(ESTRATTO)

ROBERTO TONLATTI

**LA RILEVANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA
IN PROSPETTIVA COMPARATA**

1° MARZO 2021

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Roberto Toniatti**La rilevanza della Corte costituzionale italiana in prospettiva comparata* ****

ABSTRACT: *The paper (written for being presented to a public of Mexican constitutionalists) deals with the Constitutional Court's role in controlling the transition to constitutional democracy in Italy after WW2. Very few precedents could support the innovative framing of the institution and Italy, in 1947 (together with Germany, in 1949) was a pioneer in starting an analogous process that was eventually adopted by all countries in Southern, Central, Eastern and South Eastern Europe acceding to European mainstream constitutionalism (rule of law, human rights, and democracy). Some structural differences of the Italian Court regarding features that are generally present in other countries in Europe are examined and some final remarks on the substantive contribution given by the Court's case-law and constitutional adjudication are provided.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La genesi della Corte costituzionale in prospettiva diacronica. – 2.1 La recezione dei precedenti. – 2.2 L'avvio della giurisprudenza costituzionale quale strumento di garanzia nella transizione costituzionale. – 3. La configurazione della Corte costituzionale nel quadro comparato: competenze tipiche e atipiche rispetto al modello europeo. – 3.1 L'assenza del ricorso individuale diretto. – 3.2 La limitazione degli atti oggetto del controllo di costituzionalità. – 3.3 L'estensione del controllo di costituzionalità alle leggi di revisione costituzionale. – 3.4 L'estensione del controllo di costituzionalità al referendum abrogativo. – 3.5 L'assenza delle opinioni individuali dei giudici costituzionali. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

Nella sua non lunga storia in qualità di stato nazionale unitario – acquisita alla fine di un processo di unificazione che si è sviluppato gradualmente tra il 1861 e il 1918, ossia alla fine del primo conflitto mondiale - l'Italia ha conosciuto solo due carte costituzionali¹. La prima è stata lo Statuto Albertino, concepito e formulato nel 1848 come legge fondamentale del Regno di Sardegna e, dopo il 1861, esteso a tutto il territorio del nuovo Regno d'Italia. La seconda, dopo l'esperienza del periodo autoritario e nazionalista identificato con il fascismo (che non aveva ritenuto necessario sostituire lo Statuto monarchico) ed altresì dopo la sconfitta militare nella Seconda guerra mondiale, è la vigente Costituzione repubblicana del 1947.

Questa brevissima nota introduttiva di storia costituzionale italiana si propone di suggerire il contesto nel quale spiegare e giustificare, a mio giudizio, il senso della qualificazione della Costituzione italiana come «la più bella del mondo»: si tratta, infatti, di una qualificazione – non solo non tecnica per un giurista e non ammissibile per un comparatista ma – da intendersi come non assoluta ed anzi del tutto relativa nel quadro circoscritto di un confronto diretto con lo Statuto Albertino. Quest'ultimo, infatti, ha rappresentato una fonte costituzionale caratterizzata, sia per le sue origini di *charte octroyée*², sia per la portata materiale di molte delle sue prescrizioni, da un'indole

* Contributo pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 14, del regolamento della Rivista.

** Il testo costituisce la versione italiana della relazione “La relevancia de la Corte Constitucional italiana en perspectiva comparada” presentata come introduzione al convegno “Los 70 años de la más bella del mundo. Estudio de la Jurisprudencia constitucional italiana en materia de derechos fundamentales” organizzato dall'Observatorio Internacional de Derechos Humanos (OiDH) della Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, Mexico nei giorni 22 e 23 novembre 2018. La traduzione spagnola è stata pubblicata nel volume (a cura di Luis Efrén Ríos Vega e Irene Spigno) Los Derechos Fundamentales en el Siglo XXI. Tomo II El estudio comparado Estudios de casos líderes nacionales y extranjeros Vol. XVII. La jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana en materia de derechos fundamentales, tirant lo blanc, Ciudad de México, 2021.

¹ È pur vero, tuttavia, che, a partire dal 1796, una quarantina di atti ovvero di progetti costituzionali sono stati adottati da parte di singoli ordinamenti statuali (ma anche di città e province) dell'Italia pre-unitaria: il relativo testo è consultabile nell'[Archivio delle Costituzioni Storiche](#) del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Univers. Torino).

² Si consideri l'*incipit* e la chiusura del testo della proclamazione: “Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra

fortemente conservatrice ed arretrata rispetto ad altre analoghe fonti di origine negoziata – quale, ad esempio, la Costituzione del Belgio del 1831 - che esprimevano una maturazione ben più sviluppata degli assetti di governo delle monarchie costituzionali nel secolo XIX. Insomma, a voler seguire ad utilizzare questa categoria estetica e giuridicamente inesistente, non si potrebbe negare che la Costituzione repubblicana, rispetto allo Statuto Albertino – indubbiamente «più brutto» - è senza dubbio e infinitamente «più bella».

Nondimeno, è dato segnalare un'altra possibile accezione nella quale si potrebbe ipotizzare l'uso di quella formula, segnatamente con riguardo al divario fra la vigente Costituzione repubblicana e altri possibili testi alternativi virtualmente suscettibili di adozione da parte dell'Assemblea costituente eletta nel giugno del 1946, tenendo in considerazione i limiti di cultura costituzionale di molti membri di quell'Assemblea la cui formazione giuridica risaliva al periodo cripto-liberale antecedente il conflitto del 1914-1918: si trattava di una cultura dello Stato tipica dell'Ottocento, ancora incerta sulle prospettive della razionalizzazione formale della forma di governo parlamentare, fondata sul concetto di primato della legge ordinaria quale fonte normativa esclusiva, ben ancorata alle concezioni del positivismo statualista che non a caso aveva dominato nel ventennio della dittatura. Con queste premesse, è chiaro che l'esito finale dei lavori dell'Assemblea costituente aveva rischiato di essere molto peggiore rispetto a quello che la Costituzione repubblicana è stata ed è. Si tratta, evidentemente, di esiti virtuali, non materializzati se non negli interventi dei componenti più conservatori e meno inclini alle innovazioni, a maggior ragione se ispirate a modelli stranieri, come spesso avvenuto. Dunque, rispetto ad ipotetici testi alternativi – a suo tempo non del tutto impossibili – la Costituzione del 1947 potrebbe, alla fine, qualificarsi almeno come «bella».

Esiste, tuttavia, un terzo ordine di considerazioni che, infine, potrebbe indurre ad accedere all'uso dell'espressione la “più bella del mondo”, riconducibile alla rilevazione del ruolo importante e cruciale che la Costituzione repubblicana ha svolto, in questi otto decenni trascorsi dalla sua adozione, nel promuovere la tavola dei valori fondamentali dei cittadini italiani: un ruolo educativo, pertanto, che si è rivolto alla generalità dei suoi destinatari, uomini e donne, all'opinione pubblica, alla classe politica, agli amministratori pubblici, agli stessi magistrati. In altre parole, a mio giudizio, occorre ammettere che la Carta repubblicana, più che riflettere staticamente gli orientamenti degli italiani del 1946-1948, ne ha anticipato dinamicamente la percezione, la sensibilizzazione, la consapevolezza e la maturazione verso i valori dello stato costituzionale di diritto, della democrazia costituzionale, della tutela dei diritti fondamentali propri della cultura europea sino a permettere il consolidamento di quegli stessi valori repubblicani ed europei nella società e nell'ordinamento giuridico. E si può solo sperare che questo stesso ruolo educativo possa ancora continuare a svolgersi, consegnando ai margini del consenso politico i nuovi venti nazionalistici e xenofobi che hanno cominciato a soffiare impetuosamente anche in Italia come in altre parti d'Europa.

In questo terzo senso – limitato esclusivamente al contesto nazionale -, potrei io stesso condividere il giudizio circa la «bellezza» superlativa della Costituzione italiana, senza che il patriottismo costituzionale – nel significato elaborato da Habermas - si trasformi in nazionalismo costituzionale e, poi, in nazionalismo *tout court*. Secondo i parametri della comparazione giuridica, non può esservi un testo costituzionale che possa essere qualificato come “il più bello”, mentre si può parlare di testi che, *a priori*, promettano di essere – ovvero, *a posteriori*, abbiano dimostrato - di essere adeguati, efficaci, idonei per l'ordinamento al quale sono destinati. E, come già detto, almeno sotto il profilo dell'espressione del suo potenziale educativo, queste qualità si ritrovano ancora oggi nella Costituzione italiana del 1947.

confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue [...]”.

2. La genesi della Corte costituzionale in prospettiva diacronica.

Una volta ridotta e ridimensionata la portata del superlativo, risulta più agevole procedere ad elaborare un quadro comparato nel cui ambito procedere a ricostruire alcuni profili della configurazione della Corte e a qualificarne l'operato.

In tale prospettiva, conviene soffermarsi sul contesto storico-politico nel quale si collocano le origini della Costituzione repubblicana e della sua previsione di un organo di natura giurisdizionale titolare del controllo di costituzionalità. Tale previsione ha rappresentato un'assoluta innovazione nell'esperienza italiana, ma, in realtà, salvo rare eccezioni, non solo in Italia: nell'immediato secondo dopoguerra, infatti, è dato verificare un momento di incrocio fra taluni sviluppi costituzionali progressi, già manifestatisi – benché magari solo in forma iniziale e potenziale -, da un lato e, dall'altro, l'avvio di una diversa concezione circa il ruolo innovatore e il valore normativo di una costituzione.

Nel quadro di una valutazione comparata diacronica, pertanto, occorre osservare come la Costituzione italiana abbia proceduto sia a recepire la *ratio* dei modelli scaturiti dalle rarissime esperienze straniere di giustizia costituzionale anteriori nel tempo, sia ad offrire un potenziale di impulso per ulteriori progressi dell'espansione dell'istituto nel contesto europeo.

2.1 La recezione dei precedenti.

La previsione stessa dell'istituto della giurisdizione di costituzionalità colloca il suo organo centrale – la Corte costituzionale italiana, sia sotto il profilo strutturale, sia per quanto ne concerne i principali profili funzionali – in linea di continuità con le rare esperienze costituzionali del tempo, che erano state in grado di contribuire a concretizzare l'opera di Hans Kelsen in Austria e Cecoslovacchia (1920)³ circa la razionalizzazione, in conformità con i postulati di un ordinamento giuridico codificato dell'Europa continentale, dell'esperienza del *judicial review* maturata negli Stati Uniti d'America – a partire dal ragionamento puntualmente svolto in [Marbury v. Madison](#) nel 1803 - da premesse di cultura giuridica e giurisdizionale loro proprie⁴.

In estrema sintesi, possiamo notare come tale adattamento europeo abbia comportato, in particolare, l'effetto di annullamento – e non solo di disapplicazione – di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Si tratta, di conseguenza, di un effetto formalmente *erga omnes* e non solo *inter partes*. Da ultimo, registriamo come, in una tradizione giuridica che non è fondata sul principio del precedente vincolante, l'efficacia di una dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe conseguire che dalla decisione di un sistema di controllo accentrato.

Tutti questi dati connotativi sono presenti nella configurazione della Corte italiana che li ha recepiti direttamente dalle esperienze originarie richiamate. È vero che già anche la Costituzione della Repubblica d'Irlanda del 1936 aveva disciplinato il controllo di costituzionalità come competenza limitata ai due organi giurisdizionali supremi - la *High Court* e la *Supreme Court* –, ma non deve dimenticarsi che si tratta di un altro ordinamento di *common law*. Nel continente europeo, oltre alle due esperienze già menzionate dell'Austria e della Cecoslovacchia, l'unico precedente che si potrebbe

³ Un approfondito studio comparato delle esperienze austriaca, cecoslovacca (entrambe del 1920) e spagnola (1931) – esteso anche al contesto costituzionale di Weimar ed al suo prezioso apporto teorico in argomento – quali precedenti storici del modello europeo cfr. P. CRUZ VILLALÓN, *La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939)*, Madrid, 1987.

⁴ In proposito si segnalano anche le intuizioni di Georg Jellinek elaborate in G. JELLINEK, *Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich*, Wien, Hölder 1885; trad. italiana *Una Corte costituzionale per l'Austria*, a cura di E. Palici di Suni, Torino, 2013 (nella Presentazione si precisa come l'intento dell'Autore fosse “di rafforzare la Costituzione [austriaca] e di incrementare la fiducia generale su cui si fonda il costituzionalismo” nel contesto dell'analisi circa “l'evoluzione del concetto di Stato di diritto nel diciannovesimo secolo”, *ibid.*, 9.

in parte e virtualmente richiamare in proposito sarebbe il *Tribunal de Garantías Constitucionales* della Seconda Repubblica spagnola.

In Francia, infatti, nessuno dei due testi costituzionali elaborati nel 1946 (né il primo progetto respinto in sede referendaria nel giugno, né il secondo, entrato poi in vigore) aveva previsto un organo di natura giurisdizionale per la tutela della supremazia della fonte costituzionale, ma si era limitato ad istituire una commissione parlamentare di controllo con caratteri tipicamente politici che, per di più, non era mai riuscita ad operare con efficacia. Pertanto, se ricordiamo che la Costituzione della Germania è del 1949, occorre riconoscere che, nel secondo dopoguerra, è proprio la Costituzione italiana del 1947 che, in base all'ispirazione proveniente dai due precedenti già citati ma con caratteri originali suoi propri, ha stabilito storicamente nel continente europeo l'avvio della «giustizia costituzionale», come in Europa viene denominato l'insieme delle funzioni degli organi giurisdizionali del controllo di costituzionalità.

2.2 *L'avvio della giurisprudenza costituzionale quale strumento di garanzia nella transizione costituzionale.*

Se, dunque, guardando al passato, emerge la capacità recettiva rispetto ai rari precedenti idonei a costituire un modello, l'opzione dell'Assemblea costituente italiana - a maggior ragione se letta in congiunzione con l'adozione del *Grundgesetz* da parte della Germania federale - manifesta l'orientamento volto a formalizzare il paradigma del controllo giurisdizionale di costituzionalità quale titolo di subordinazione della discrezionalità politica maggioritaria del legislatore parlamentare. Si tratta di un autentico superamento di dogmi culturali del costituzionalismo liberale dell'800, destinato, fra l'altro, ad introdurre una cesura non marginale rispetto all'autorevolezza - esercitata per oltre un secolo - propria del costituzionalismo britannico in relazione al principio della *parliamentary sovereignty*, già revocata in dubbio, del resto, dalla formalizzazione della rigidità costituzionale sul continente, anche in questo caso allontanandosi dal principio secondo il quale *Parliament cannot bind itself*⁵.

A questi rilievi tipicamente giuridici, occorre aggiungere un ulteriore elemento di analisi comparata connesso con il contesto politico post-bellico. Non potrebbe ignorarsi, infatti, che tanto l'Italia repubblicana quanto la Germania liberaldemocratica, pur confermando la forma di governo parlamentare, per evidenti ragioni storiche non potevano fare affidamento esclusivo sulla garanzia espressa dal principio di legalità maggioritaria come formalizzato nella legislazione parlamentare espressiva degli indirizzi politici prevalenti. Occorre, piuttosto, subordinare la maggioranza parlamentare contingente non solo ad una norma di rango superiore, ma anche affidare il controllo di questo assetto gerarchico delle fonti ad un organo estraneo alla competizione elettorale, dotato dei requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e della professionalità tecnica, disciplinato in conformità con alcune tipicità del metodo giurisdizionale quali l'assenza di una potestà di iniziativa e l'obbligo di motivazione delle proprie deliberazioni.

Inoltre, sia in Italia che in Germania il potere costituente ha proceduto ad adottare un ulteriore fattore di razionalizzazione dell'architettura costituzionale rispetto all'esperienza statunitense: si tratta della deroga al metodo burocratico previsto per il reclutamento dei giudici ordinari che viene sostituito dall'adozione di un sistema di nomina ed elezione dei giudici costituzionali da parte di organi di indirizzo politico. In altre parole, da un lato si subordina la discrezionalità politica del legislatore parlamentare, dall'altro si compensa, per così dire, tale subordinazione con la potestà

⁵ Ricordiamo tuttavia come nello stesso ordinamento britannico il *Human Rights Act* del 1998 ha introdotto una forma di *judicial review* avente ad oggetto anche atti legislativi in relazione alla loro conformità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo la giurisprudenza della Corte europea, con la potestà di notificare al Parlamento una dichiarazione di incompatibilità rispetto alla quale, nondimeno, il Parlamento continua ad esercitare piena discrezionalità politica e legislativa.

parlamentare di esercitare ovvero di partecipare alla funzione di definire la composizione personale dell'organo di giustizia costituzionale insieme ad altre istituzioni⁶.

Alla luce di tali considerazioni, occorre rilevare come l'incorporazione del nuovo paradigma costituzionale abbia formalizzato l'attribuzione alla Corte della titolarità del ruolo di controllore finale circa l'avvio, lo svolgimento e, in qualche modo, il consolidamento della transizione costituzionale da una forma di stato autoritario, totalitario e razzista ad altra forma di stato di tipo liberale, democratico, sociale. La garanzia istituzionale circa la transizione costituzionale, in altre parole, si configura come un'attività non rimessa in via esclusiva agli organi politici ma condivisa anche dal combinato disposto del circuito giudiziario espresso dai cittadini, dai giudici comuni e dalla Corte costituzionale. In tale contesto, si giustifica e si comprende meglio il riferimento sopra svolto alla funzione educativa e di formazione civica svolta dalla Costituzione repubblicana in Italia.

L'esercizio puntuale, capillare, addirittura minuto assicurato dalla garanzia giurisdizionale della transizione costituzionale e dell'effettività della supremazia della fonte costituzionale si qualifica anche proprio per il suo svolgimento nell'ambito delle situazioni che investono la sfera dei diritti individuali di cittadini consapevoli dei propri diritti assistiti da un'avvocatura altrettanto motivata.

È in questo contesto che si colloca il ruolo del tutto innovativo che la Corte costituzionale italiana – storicamente seguita dalla Corte di Karlsruhe⁷ - ha svolto in relazione alle successive fasi di transizioni costituzionali vissute nel continente europeo: dopo la svolta impressa da Italia e Germania, infatti, a partire dalle transizioni dell'Europa meridionale negli anni '70 del secolo scorso (Grecia, Portogallo, Spagna) per proseguire con quelle dell'Europa centrale, orientale e balcanica a cavallo del secolo, inevitabilmente ed univocamente i nuovi ordinamenti post-autoritari e post-totalitari si sono dotati di un organo di natura giurisdizionale preposto al controllo di costituzionalità⁸.

Non è un caso, di conseguenza, se le uniche carte costituzionali prive di tale organo siano quei (pochi) ordinamenti che non hanno mai generato dal proprio interno regimi politici oppressivi quali gli Stati scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia), i Paesi Bassi (il testo della cui vigente Costituzione si spinge sino a porre il divieto del controllo giurisdizionale delle leggi)⁹, la

⁶ Nel caso italiano, come noto, la designazione dei quindici giudici costituzionali è attribuita per un terzo al Presidente della Repubblica - con atto sostanzialmente presidenziale privo di proposta ministeriale -, per un terzo alle Camere riunite con requisito di maggioranza qualificata e per un terzo all'elezione da parte delle supreme magistrature ordinaria (Corte di Cassazione), amministrativa (Consiglio di Stato) e contabile (Corte dei conti). Anche nel caso tedesco la funzione di designazione dei giudici costituzionali è distribuita fra il *Bundestag* (la Camera elettiva rappresentante del popolo) e i *Länder* – ossia i governi delle autonomie regionali – attraverso il *Bundesrat*. Per ulteriori riflessioni in argomento rinviamo a R. TONIATTI, *Appointing Power e indirizzo politico: le nomine del Presidente Reagan alla Corte Suprema*, in *Quaderni Costituzionali*, 1987 e ID., *La giurisdizione costituzionale nel quadro degli equilibri istituzionali: il rilievo dei profili strutturali*, in M. Calamo Specchia (a cura di), *Le Corti Costituzionali. Composizione, Indipendenza, Legittimazione*, Torino, 2011, 199 ss.

⁷ Si tenga conto, nondimeno, a conferma della validità del timore circa l'inaffidabilità della maggioranza parlamentare nel consolidamento delle innovazioni costituzionali repubblicane del 1948, che la Corte italiana ha iniziato ad operare solo nel 1956 (esprimendo quello che Piero Calamandrei definì brillantemente essere un "ostruzionismo di maggioranza"), mentre il *Bundesverfassungsgericht* ha avviato la propria attività nel 1951.

⁸ Una parziale differenziazione rispetto al modello del controllo accentrato attribuito ad un organo giurisdizionale *ad hoc* si riscontra in Grecia e in Estonia. In Grecia si prevede un controllo diffuso (art. 93.4 "*The courts shall be bound not to apply a statute whose content is contrary to the Constitution*") ed altresì un controllo accentrato e vincolante da parte di una Corte Suprema Speciale titolare di una pluralità di funzioni fra le quali quella di controllo di costituzionalità delle leggi (art. 100). In Estonia, la Costituzione afferma (art. 149) che "*The Supreme Court is also the court of constitutional review*" ma il controllo di costituzionalità è esercitato da una Camera specializzata interna (la *Constitutional Law Chamber*) in analogia con quanto avviene in altri settori rimessi ad altrettante Camere specializzate in diritto civile, penale, amministrativo.

⁹ Così, infatti, prescrive l'art. 120: "*The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be reviewed by the courts*". Nella Costituzione della Finlandia, peraltro, - nel Capitolo 10 ("*Supervision of legality*"), art. 22 - è previsto che "If, in a matter being tried by a court of law, the application of an Act would be in evident conflict with the Constitution, the court of law shall give primacy to the provision in the Constitution"; cfr. in proposito J. LAVAPURO, T. OJANEN, M. SCHEININ, *Rights-based constitutionalism in Finland and the development of pluralist constitutional review*, in *I•CON*, 2011, 505 ss. In argomento, naturalmente, al di là delle circostanze politiche, si esprime anche un atteggiamento

Svizzera (dove il controllo di costituzionalità è esercitato dal Tribunale federale solo in relazione alle leggi cantonali) e il Belgio, l'origine della cui Corte costituzionale (significativamente nata con un mandato limitato riflesso dalla denominazione *Cour d'Arbitrage*) è connessa alla natura federale dell'ordinamento.

Senza evidentemente registrare un rapporto di causalità ma anche senza limitarci ad una mera ricognizione cronologica, si conferma come l'opzione costituente di ricorrere alla giurisdizione di costituzionalità e di affidarsi al nuovo paradigma del costituzionalismo europeo da parte di Italia (e Germania) per qualificare e rendere credibile la transizione costituzionale abbia segnato l'avvio del *mainstream* costituzionale contemporaneo del continente, con poche (e politicamente pregevoli) eccezioni.

3. *La configurazione della Corte costituzionale nel quadro comparato: competenze tipiche e atipiche rispetto al modello europeo.*

Una volta delineato per sommi capi il quadro comparato diacronico imperniato sulla genesi storica della Corte costituzionale italiana, sulle rare esperienze pregresse e sui successivi sviluppi nel continente europeo, giova ora soffermarsi, con altrettanta sintesi, su quei profili che in qualche modo differenziano l'esperienza italiana in materia rispetto alle distinte soluzioni adottate da altri ordinamenti. In particolare, la Corte italiana – oggetto principale di questa riflessione – si segnala tanto per l'assenza di profili tipici quanto per la presenza di elementi atipici rispetto, in entrambi i casi, a quanto previsto in prevalenza nel contesto europeo. A riguardo, tuttavia, occorre osservare che, a fronte del rilievo di tale assetto formale sul piano sistematico e benché tali distinzioni investano profili non marginali della giurisdizione costituzionale, la prassi spesso riesce tuttavia a trovare rimedio in strumenti che vengono a fungere da equivalenti funzionali.

3.1 *L'assenza del ricorso individuale diretto.*

Una delle più evidenti atipicità della giurisdizione di costituzionalità dell'ordinamento italiano è da individuare nell'assenza del ricorso individuale diretto, corrispondente al *verfassungsbeschwerde* e al *recurso de amparo*, per citare le ben note analoghe soluzioni tedesca e spagnola. In Italia, l'unico rimedio processuale individuale posto a tutela dei diritti costituzionali consiste pertanto nel ricorso in via incidentale nel corso di un processo in fase di svolgimento di fronte al giudice comune; tale ricorso (che può essere mosso anche d'ufficio da parte del giudice oltre che da parte del pubblico ministero) è pertanto sottoposto ad una duplice valutazione da parte del giudice di fronte al quale si svolge un procedimento giudiziario, ossia il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza.

Si tratta di una evidente lacuna di natura sistematica se posta in comparazione con il modello ora prevalente in Europa, generata probabilmente non solo dall'orientamento della cultura giuridica dei costituenti poco incline ad avventurarsi su di un terreno del tutto inesplorato rispetto al binomio tradizionale rappresentato dal giudizio di merito e dal giudizio di legittimità – quasi il controllo di costituzionalità potesse venire inteso come un fisiologico ulteriore grado di giudizio -, ma anche da un atteggiamento di estrema prudenza rispetto ad un potenziale contenzioso di grandi proporzioni che avrebbe potuto compromettere la funzionalità del nuovo organo¹⁰.

di cultura politica ed istituzionale: cfr. A. FOLLESDAL, M. WIND, *Introduction, Nordic Reluctance Towards Judicial Review Under Siege*, in *Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter*, 2009, 131 ss.

¹⁰ Occorre segnalare che, in realtà, nell'ordinamento italiano – e precisamente nello Statuto speciale (adottato con legge costituzionale) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – si configura un'ipotesi originale di ricorso diretto di costituzionalità di tipo collettivo a tutela “della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi”. Si tratta di un tipo di ricorso conferito in capo alla maggioranza dei gruppi consiliari linguistici, proiezione delle minoranze linguistiche nell'ambito dell'assemblea legislativa. In argomento rinviamo alle rispettive fonti testuali dell'art. 56 (“Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità

In realtà, l'interesse dell'individuo viene tutelato in via solo indiretta e non preminente rispetto alla tutela oggettiva dell'interesse dell'ordinamento alla garanzia del primato della Costituzione sulle fonti legislative (che sono gli unici atti del potere pubblico che, come vedremo, sono sottoposti al controllo della Corte), come dimostrato con evidenza dalla circostanza per la quale il venir meno del processo *a quo* – ad esempio per la morte del soggetto privato interessato parte del processo – non provoca una corrispondente cessazione del giudizio di costituzionalità, che prosegue normalmente¹¹.

Nondimeno, l'esperienza suggerisce di non limitarsi a registrare una lacuna sistematica ma consente, piuttosto, di individuare una serie di meccanismi che inducono a ritenere la gravità della lacuna solo relativa.

In primo luogo, occorre ricordare come, negli ordinamenti che accolgono il ricorso individuale diretto (fra l'altro, anche contro decisioni giurisdizionali ed amministrative), la quantità dei ricorsi è stata e continua ad essere palesemente esagerata rispetto a quelli che si rivelano in grado di superare la fase preliminare dell'ammissibilità e che, superata la soglia e pervenuti al merito, vengono poi accolti (si tratta di percentuali che mediamente si assestano attorno al tre per cento), a fronte, pertanto, di un cospicuo lavoro istruttorio che assorbe molte energie.

Inoltre, nell'esperienza italiana si sono venuti a configurare una serie di aperture procedurali che hanno valorizzato in misura significativa il ricorso in via incidentale quale strumento di tutela dei diritti individuali. Fra queste, occorre segnalare un graduale ma significativo processo di sensibilizzazione dei magistrati alla giurisdizione di costituzionalità: se nei primi anni erano soprattutto i magistrati di prima istanza – più giovani e di formazione in epoca post-fascista se non repubblicana – a rivolgersi alla Corte costituzionale, con il passare del tempo ricorsi in via incidentale hanno cominciato a provenire anche dalla Corte di Cassazione. Lo stesso rilievo va fatto anche per l'avvocatura. Inoltre, la Corte stessa ha adottato un orientamento espansivo nel riconoscere natura giurisdizionale a determinati organi al fine di ampliare notevolmente la base di accesso al giudizio di costituzionalità.

In epoca più recente, la Corte ha insistito nel valorizzare l'interpretazione conforme alla Costituzione di fonti legislative da parte del giudice comune – in alternativa rispetto alla rimessione della questione alla Corte -, ancorché quelle stesse fonti siano suscettibili anche di un'interpretazione che ne possa comportare la caducazione. Per questa via, il giudice comune è sollecitato a dare applicazione diretta della Costituzione operando sulla propria interpretazione, così introducendo nel sistema una dinamica non troppo distante da un sistema di controllo di costituzionalità di tipo diffuso.

3.2 La limitazione degli atti oggetto del controllo di costituzionalità.

Il ruolo centrale ed esclusivo svolto dal controllo di costituzionalità originato dal ricorso in via incidentale pone in evidenza, secondo quanto già rilevato, come la tutela dei diritti costituzionali individuali ceda il passo al prevalente interesse oggettivo dell'ordinamento alla garanzia del primato della fonte costituzionale su quella legislativa.

dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma. Il ricorso non ha effetto sospensivo"); dell'art. 97 ("Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici. L'impugnazione può essere esercitata dal Governo [...]"); e dell'art. 98 ("Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina [...]").

¹¹ Per una puntuale trattazione del tema si rinvia a G. D'ORAZIO, *Soggetto privato e processo costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 1988.

A fronte di tale opzione sistematica, si comprende come il testo della Costituzione repubblicana circoscriva la competenza della Corte a giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni” (art. 134)¹².

Rispetto al modello europeo, dall’ambito della competenza della Corte rimangono sottratti al controllo, di conseguenza, gli atti amministrativi e, in particolare, i regolamenti, oltre che, evidentemente, le sentenze.

Per quanto riguarda queste ultime, si può ritenere che i gravami già disponibili nei diversi gradi processuali siano di per sé sufficienti alla tutela dei diritti, tenuto conto che proprio nel contesto del processo si può innestare la presentazione del ricorso di costituzionalità con conseguente sospensione del procedimento di fronte al giudice comune. Evidentemente, nella *ratio* di tale meccanismo, l’ordinamento presuppone l’affidabilità del doppio giudizio esercitato del giudice *a quo*, tenuto anche doverosamente conto della formula utilizzata (“non manifesta infondatezza” della questione di legittimità) che rinvia ad un mero dubbio: non un dubbio manifestamente fondato bensì un dubbio non manifestamente infondato e, dunque, pur sempre un dubbio del giudice. L’esperienza, nel complesso, conferma l’affidabilità dei giudici.

Per quanto concerne l’esclusione dei regolamenti dal controllo di costituzionalità, ancora una volta l’ordinamento fa affidamento sulla possibilità di eccepire la legittimità costituzionale della legge in base alla quale il regolamento di per sé “non eccepibile” è stato emanato e della quale seguirà la sorte. Ancora, una volta, l’esperienza conferma la fondatezza di tale ricostruzione – che, non dimentichiamo, è strumentale a garantire la funzionalità della Corte costituzionale e la “distribuzione” ordinaria del lavoro.

Nondimeno occorre rilevare come, a fronte dell’introduzione nel sistema delle fonti della figura del regolamento “indipendente” (nelle “materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge”)¹³, si è venuta a configurare una situazione nella quale verrebbe a mancare la legge ordinaria quale fondamento del regolamento stesso, il quale rimarrebbe pertanto sottratto al controllo di costituzionalità pur venendo a rivestire un ruolo ibrido di regolamento la cui unica fonte di grado superiore – in mancanza di una legge ordinaria - sarebbe la Costituzione. Una situazione analoga, pertanto, alla figura del *règlement autonome* francese (previsto dall’art. 37 della Costituzione del 1958) rispetto al quale il *Conseil d’Etat* nella veste di giudice amministrativo ha assunto il ruolo anche di giudice di costituzionalità. Sicché ogni margine di credibilità del regolamento indipendente italiano dovrebbe prevedere l’assunzione, anche, se del caso, da parte della Corte stessa, della competenza necessaria.

In proposito, occorre ricordare come non siano mancate situazioni nelle quali la Corte ha potuto utilizzare il limite qui posto in rilievo quale “alibi” per evitare talune decisioni scomode, quale l’obbligo dell’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in quanto riconducibile ad una fonte regolamentare¹⁴.

Del resto, la Corte ha dimostrato di essere in grado di sospendere la forza vincolante di talune restrizioni al proprio funzionamento, come è dato verificare, ad esempio, con riguardo all’orientamento “circa la configurabilità del conflitto costituzionale di attribuzioni in relazione ad atti di valore legislativo, tutte le volte in cui da essi possano derivare lesioni dirette dell’ordine

¹² Nel testo di questa riflessione si tralascia deliberatamente di trattare di altre competenze della Corte le quali – come nell’ipotesi del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato – espandono in misura notevole e indeterminata l’ambito degli atti sui quali la Corte è abilitata ad intervenire.

¹³ Si tratta della fonte regolamentare prevista dall’art. 17, lett. c) della legge n. 400 del 1988.

¹⁴ Ricordiamo in proposito l’[ord. n. 389 del 2004](#), fondatamente criticata, fra gli altri, da A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca*, in [Diritto&GiustiziaOnline](#), 2005, n. 3. La circostanza non è stata considerata indifferente dalla *Grande Chambre* della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua decisione di secondo grado nel caso Lautsi ([Lautsi and others v. Italy](#), 30814/06 del 2011), dove si legge: “As regards the Government’s opinion on the meaning of the crucifix, the Court notes that the Consiglio di Stato and the Court of Cassation have diverging views in that regard and that the Constitutional Court has not given a ruling (see paragraphs 16 and 23 above). It is not for the Court to take a position regarding a domestic debate among domestic courts”.

costituzionale delle competenze e non esista un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge)¹⁵.

Ricordiamo, da ultimo, che nell'ordinamento italiano non solo non si disciplina lo *status* nel sistema delle fonti delle fonti di diritto internazionale¹⁶ ma neppure è previsto un controllo preliminare di costituzionalità sulle fonti di diritto internazionale destinate a dispiegare i propri effetti nella sfera interna dell'ordinamento stesso.

Anche in questo caso si tratta di una lacuna di sistema, rispetto alla quale l'unica via percorribile è quella di un'eccezione di legittimità costituzionale nei confronti della legge di esecuzione del trattato internazionale in questione. Si tratta di quanto avvenuto con la nota sentenza Frontini del 1973 in occasione della quale la Corte ha elaborato la nota teoria dei controlimiti interni al primato del diritto dell'Unione europea, ancorché a costo di prospettare – *a posteriori* - conseguenze molto pesanti rispetto alla possibilità di permanenza italiana nell'ordinamento comunitario¹⁷.

Osserviamo nel contesto che anche con riguardo alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – in carenza di un controllo preventivo – la Corte ha potuto in una prima fase palesare un atteggiamento di quasi indifferenza in conseguenza della natura di legge ordinaria dell'atto di esecuzione. È solo dopo la revisione costituzionale dell'art. 117, primo comma del 2001¹⁸ che la Corte – in occasione delle sentenze cosiddette “gemelle” [n. 348](#) e [349 del 2007](#) – ha

¹⁵ Così nella [sent. n. 221 del 2002](#), a conferma della [sent. n. 457 del 1999](#), nella quale trova spazio il ragionamento più ampio sul fondamento dell'intervento eccezionale della Corte (“Resta peraltro fondamentale vera l'affermazione di questa Corte contenuta nella [sentenza n. 406 del 1989](#) – essere il giudizio incidentale il mezzo che il nostro sistema di giustizia costituzionale prevede specificamente, nella generalità dei casi, per sottoporre le leggi al controllo di costituzionalità -. Da ciò non può peraltro derivare l'esclusione assoluta dell'ammissibilità di conflitti di attribuzione prospettati in relazione alla definizione delle competenze operata con legge – con l'eventualità che all'invalidazione di tale atto si possa giungere anche all'esito di un giudizio su conflitto di attribuzione - come del resto questa Corte ha riconosciuto, in relazione a casi ed esigenze particolari, con la [sentenza n. 161 del 1995](#) e, più ampiamente, nella motivazione dell'[ordinanza n. 480 del medesimo anno](#). Dal valore, sì generale (rispetto alle leggi e agli atti equiparati), ma al contempo specifico (rispetto alla generalità degli atti) del giudizio incidentale sulle leggi deriva invece soltanto che deve escludersi, nella normalità dei casi, l'esperibilità del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale, come accade di norma quando l'usurpazione o la menomazione del potere costituzionale riguardi l'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni ([ordinanza n. 278 del 1997](#)): ipotesi – quest'ultima – che non ricorre evidentemente nel caso presente”).

¹⁶ L'eccezione è rappresentata dall'art. 10, comma 1, Cost. (“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”), che però si riferisce alle norme internazionali consuetudinarie o generali e non alle fonti pattizie.

¹⁷ Cfr. in argomento la [sent. n. 183 del 1973](#): “L'ampiezza della tutela giurisdizionale che l'ordinamento comunitario assicura contro gli atti dei suoi organi eventualmente lesivi di diritti o interessi dei singoli soggetti è già stata riconosciuta da questa Corte con la [sent. n. 98 del 1965](#) (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione, con riguardo alla pretesa specialità della Corte di giustizia come organo di giurisdizione e al contenuto della tutela giurisdizionale dalla medesima garantita). Occorre, d'altro canto, ricordare che la competenza normativa degli organi della C.E.E. è prevista dall'art. 189 del Trattato di Roma limitatamente a materie concernenti i rapporti economici, ossia a materie in ordine alle quali la nostra Costituzione stabilisce bensì la riserva di legge o il rinvio alla legge, ma le precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. È appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata *la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali*. Deve invece escludersi che questa Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si è detto, non sono i regolamenti comunitari” (il corsivo è aggiunto).

¹⁸ Questo il testo: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

riconosciuto a tale fonte la natura di norma interposta, subordinata alla Costituzione ma sovraordinata alla legge ordinaria interna ancorché successiva nel tempo.

3.3 *L'estensione del controllo di costituzionalità alle leggi di revisione costituzionale.*

Probabilmente l'occasione più clamorosa in occasione della quale la Corte costituzionale non ha esitato a proporre una lettura non letterale e generosamente flessibile dell'art. 134 Cost. a vantaggio dell'asserzione della propria competenza è stata la decisione con la quale è stata riconosciuta non solo l'esistenza di limiti sostanziali impliciti alla funzione di revisione costituzionale (al di là di quanto previsto, invece, esplicitamente dall'art. 139)¹⁹, ma anche la competenza della Corte ad ammettere al proprio giudizio di costituzionalità leggi costituzionali e di revisione costituzionale – adottate con la procedura aggravata di cui all'art. 138 Cost. - senza che l'art. 134 ne faccia menzione alcuna.

In base alla celebre [sent. n. 1146 del 1988](#), infatti - la Corte ha precisato che la “Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.

La Corte ha altresì precisato, in tale contesto, che la categoria dei principi supremi dell'ordinamento valgono anche a restringere il campo del primato delle norme costituzionali che li esprimano rispetto ad altre norme – definite “a copertura costituzionale” – quali il diritto concordatario e il diritto dell'Unione Europea che potrebbero dunque essere validamente in contrasto con singole norme costituzionali ma non con quelle che incorporino i principi fondamentali (o supremi) dell'ordinamento²⁰.

La conseguenza di tali premesse è che, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, “non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore”.

Nella prospettiva comparata qui rilevante, osserviamo dunque che la Corte italiana si colloca nell'ambito degli organi di giustizia costituzionale che affermano l'estensione della propria funzione di garanzia sino alle fonti costituzionali, a fronte di un quadro di diritto positivo nel quale le costituzioni nulla dicono in proposito, salvo alcuni testi più recenti (ad esempio, la Costituzione della Turchia (2017)²¹ – che prevede però solo il controllo formale ed espressamente nega l'ammissibilità

¹⁹ Il testo: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

²⁰ Queste le parole della Corte: “Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare «copertura costituzionale» fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai «principi supremi dell'ordinamento costituzionale» (v. [sentt. nn. 30 del 1971](#), [12 del 1972](#), [175 del 1973](#), [1 del 1977](#), [18 del 1982](#)), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte «in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana» (v. [sentt. nn. 183 del 1973](#), [170 del 1984](#))”.

²¹ Si tratta di una disciplina molto dettagliata, prevista dall'art. 148 (As amended on September 12, 2010; Act No. 5982, and on April 16, 2017; Act No. 6771): The Constitutional Court shall examine the constitutionality, in respect of both form and substance, of laws, presidential decrees and the Rules of Procedure of the Grand National Assembly of Turkey, and decide on individual applications. Constitutional amendments shall be examined and verified only with regard to their form. However, presidential decrees issued during a state of emergency or in time of war shall not be brought before the Constitutional Court alleging their unconstitutionality as to form or substance. The verification of laws as to form shall be restricted to consideration of whether the requisite majority was obtained in the last ballot; the

di quello sostanziale – e la Costituzione dell’Ucraina (1996)²² – che le attribuisce un ruolo consultivo obbligatorio – che hanno ritenuto di procedere ad una razionalizzazione normativa in proposito.

La [sent. n. 1146 del 1988](#) della Corte italiana è criticabile, a mio giudizio, non nei suoi lineamenti di fondo né sulla sua opportunità istituzionale ma sul piano della sua effettiva portata prescrittiva e sanzionatoria. La presenza di limiti procedurali – previsti dall’art. 138 – rende plausibile la necessità di un controllo esterno al circuito dell’indirizzo politico, nonostante il requisito di maggioranze qualificate e nonostante l’eventualità persino di un voto da parte del corpo referendario, in un ordinamento ispirato non alla democrazia radicale bensì alla democrazia costituzionale²³. E nessuna distinzione viene mai operata dal testo costituzionale in rapporto al controllo formale e sostanziale. Occorre anche aggiungere che il Presidente della Repubblica non è dotato, nel caso della procedura aggravata, neppure di un potere di rinvio, sicché, all’occorrenza, solo la Corte potrebbe essere un interlocutore autorevole potenziale.

Si noti, tuttavia, che nel caso di specie l’intervento della Corte nel 1988 è intervenuto su di una legge costituzionale adottata nel 1948, dunque a quarant’anni dalla sua approvazione ed entrata in vigore. Un controllo solo eventuale, rimesso – come nel caso *de quo* – ad un ricorso in via incidentale, esercitato senza limiti temporali e dunque idoneo a consentire il *vulnus* alla legittimità costituzionale per un tempo indefinito non si configura come un rimedio credibile ed affidabile ma, al più, come un potenziale deterrente – ancorché del tutto vago e generico – nei confronti del legislatore parlamentare della revisione costituzionale.

Manca, infatti, la previsione di un termine ragionevole anche per un ricorso in via incidentale, così come manca un’indicazione di soggetti istituzionali che abbiano titolo per un ricorso in via principale. In altre parole, la materia richiede probabilmente un atto di razionalizzazione normativa in vista del quale, però, non risulta sia mai stata presentata una iniziativa di legge costituzionale.

3.4 *L’estensione del controllo di costituzionalità al referendum abrogativo.*

Il controllo sull’ammissibilità delle richieste di *referendum* abrogativo è un’altra competenza che distingue la Corte costituzionale italiana se non altro in quanto questa forma di democrazia diretta non è presente con i medesimi connotati in altri ordinamenti europei. Tale competenza non è prevista direttamente dalla Costituzione bensì da fonti successive: in particolare, si tratta della legge costituzionale n. 1 del 1953 e della legge 25 maggio 1970, n. 352 che – anche in questo caso con notevole ritardo rispetto all’entrata in vigore della Carta repubblicana - ha disciplinato lo strumento referendario di cui all’art. 75 Cost. in relazione al rispetto dei limiti espliciti ivi previsti²⁴.

In realtà, la giurisprudenza della Corte è andata ben al di là dell’applicazione di quei limiti espliciti come fossero espressivi di un’elencazione tassativa e ha operato impiegando anche altri limiti di ammissibilità di tipo implicito, di natura logico-sistematico. Si tratta di un quadro molto ampio ed articolato, che include leggi materialmente e formalmente connesse a quelle di cui all’art. 75, ogni tipo di fonte per la cui produzione è richiesta la procedura aggravata di cui all’art. 138 Cost., le leggi

verification of constitutional amendments shall be restricted to consideration of whether the requisite majorities were obtained for the proposal and in the ballot, and whether the prohibition on debates under expedited procedure was observed. Verification as to form may be requested by the President of the Republic or by one-fifth of the members of the Grand National Assembly of Turkey”.

²² Cfr. il testo dell’art. 159: “A draft law on making amendments to the Constitution of Ukraine shall be considered by the Verkhovna Rada of Ukraine upon the availability of an opinion of the Constitutional Court of Ukraine on the conformity of such draft law with the requirements of Articles 157 and 158 of this Constitution”. Da ricordare che nel 2010, con una decisione molto criticata anche in sede europea, la Corte ucraina ha invalidato la revisione costituzionale della forma di governo adottata nel 2004.

²³ Cfr. R. TONIATTI, *La democrazia costituzionale repubblicana* in C. Casonato (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione italiana*, Torino, 2009, 35 ss.

²⁴ Prescrive infatti l’art. 75, cpv, che “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.

a contenuto costituzionalmente vincolato, le leggi la cui abrogazione provochi un pregiudizio alla continuità del funzionamento di un organo costituzionale²⁵. Inoltre, la Corte non ha ammesso quesiti referendari che, a suo giudizio, non fossero sufficientemente omogenei, semplici, chiari, non contraddittorii e non consentissero la possibilità di un voto differenziato da parte di ciascun elettore. La Corte stessa, peraltro, in parte imputa l'incertezza quanto ai criteri di ammissibilità alle carenze legislative e ha sollecitato (invano) il legislatore ad intervenire a riguardo²⁶.

La decisa impressione è che, in rapporto alla tensione del tutto fisiologica fra istituti di democrazia diretta e istituzioni di democrazia rappresentativa, la Corte, per quanto accurate le proprie motivazioni, abbia sostenuto – o dovuto sostenere - piuttosto le ragioni di quest'ultima²⁷, benché non siano mancati casi di segno inverso, come quando la Corte ha riconosciuto al comitato promotore lo *status* di potere dello Stato ai fini dell'ammissibilità di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato²⁸ - precisando che va riconosciuta “agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di *referendum* - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto - la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare”²⁹ - , ovvero ha invalidato la re-introduzione di una norma già abrogata dal voto referendario³⁰, ovvero ancora ha

²⁵ Cfr. la [sent. n. 16 del 1978](#) per le argomentazioni offerte dalla Corte: “ai fini dei singoli giudizi di ammissibilità, questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi *referendum*, al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost. E di qui conseguono, precisamente, non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d'inammissibilità. In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del *referendum* abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare - del tutto od in parte - la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali" considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive). In terzo luogo, vanno del pari preclusi i *referendum* aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). In quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata - ove occorra - da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al *referendum* le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa”.

²⁶ Così la stessa [sent. n. 16 del 1978](#): “la legge attuativa non chiarisce in nessun modo con quali criteri, da parte di quali organi, in quali momenti, né con quali effetti dovrebbe esercitarsi il controllo sull'omogeneità delle richieste: con la conseguenza che l'introduzione delle necessarie garanzie di semplicità, di univocità, di completezza dei quesiti, presentemente trascurate od ignorate dal legislatore, rimane affidata ad una futura riforma. Ma il sindacato della Corte non si può arrestare di fronte alla constatazione delle carenze o delle lacune della legge n. 352 del 1970. Diversamente dall'Ufficio centrale, tenuto ad accertare la legittimità delle richieste alla stregua di quella legislazione ordinaria che ha determinato "le modalità di attuazione del *referendum*", questa Corte deve infatti giudicare sull'ammissibilità delle richieste stesse, in diretta applicazione delle norme o dei principi di ordine costituzionale che comportino una causa impeditiva - espressa od implicita - dei voti popolari abrogativi”.

²⁷ Così, ad esempio, la Corte ha riconosciuto che “anche ad ammettere, per pura ipotesi, che sussista un dovere del Parlamento, oltre che di natura politica, anche di carattere giuridico-costituzionale, di attuare e condurre a pieno effetto la volontà espressa dal corpo elettorale attraverso il *referendum* abrogativo, è decisivo rilevare che di fronte all'inerzia del legislatore, pur sempre possibile, l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio”: ([sent. n. 5 del 1995](#)).

²⁸ Cfr. l'[ord. n. 2 del 1979](#).

²⁹ Così in [ord. n. 131 del 1997](#).

³⁰ Cfr., in argomento, la [sent. n. 468 del 1990](#).

disposto il trasferimento del *referendum* al testo della legge parlamentare la cui emanazione intenda proprio eliminare l'oggetto stesso della consultazione referendaria ed evitare così il voto popolare³¹.

3.5 L'assenza delle opinioni individuali dei giudici costituzionali.

Un ulteriore fattore di distinzione della Corte costituzionale italiana rispetto alla maggioranza delle analoghe Corti negli altri ordinamenti europei è la qualificazione formalmente unitaria delle deliberazioni e la correlata esclusione di pubblicità per l'opinione dei singoli giudici costituzionali. Non è prevista, infatti, alcuna figura di voto particolare dei singoli componenti l'organo, né nella forma dell'opinione dissenziente né in quella dell'opinione concorrente.

Ciò che emerge all'esterno, dunque, non è altro che la decisione collegiale e anonima. A stretto rigore, esiste un indizio rivelatore dell'esistenza di un'articolazione di singole opinioni: se, infatti, nella maggioranza dei casi si presume che la decisione del collegio sia la stessa proposta dal giudice relatore, nei casi nei quali figura un giudice estensore diverso dal relatore è dato intendere che la soluzione o la motivazione sostenuta dal relatore non sia stata condivisa dalla maggioranza dei giudici costituzionali e il Presidente abbia affidato il compito di scrivere la sentenza ad un giudice in sintonia con la decisione della maggioranza. Al di là di ciò – e non è certo molto – vige un regime di completa opacità³².

Il problema, nondimeno, è da tempo molto sentito all'interno della Corte e ricorrentemente si prospetta l'iniziativa del tutto innovativa – nel presupposto dell'autonomia della Corte stessa rispetto al requisito di una previsione normativa *ad hoc* - di procedere alla pubblicazione di opinioni individuali e di tenore diverso rispetto alla sentenza collegiale. Ma si tratta, sino ad oggi, soltanto di una tentazione³³.

In effetti, la disciplina ovvero la mera prassi relativa alla segretezza delle opinioni individuali risente della cultura giuridica dei Costituenti – con l'eccezione di Costantino Mortati -, ancora profondamente segnata dalle concezioni positiviste della legge e della funzione giurisdizionale e dall'inquadramento della Corte costituzionale nel contesto generale della giurisdizione, benché con posizione ben distinta rispetto alla giurisdizione di merito e di legittimità³⁴. La segretezza del voto individuale, alle origini della Repubblica, è probabilmente connessa alle divisioni politiche e partitiche che dall'Assemblea costituente si sono proiettate nelle prime legislature con una vistosa inversione delle posizioni (i democristiani da favorevoli a rallentatori dell'avvio della Corte, i

³¹ Così la [sent. n. 8 del 1978](#): “Se l'”intenzione del legislatore” - obiettivasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte - si dimostra fundamentalmente diversa e peculiare, nel senso che i relativi principi ispiratori sono mutati rispetto alla previa disciplina della materia, la nuova legislazione non è più ricollegabile alla precedente iniziativa referendaria: in quanto non si può presumere che i sottoscrittori, firmando la richiesta mirante all'abrogazione della normativa già in vigore, abbiano implicitamente inteso coinvolgere nel *referendum* quella stessa ulteriore disciplina. Se invece l'”intenzione del legislatore” rimane fundamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza. In quest'ultima ipotesi, la nuova disciplina della materia realizza per intero i suoi normali effetti abrogativi, impedendo che il *referendum* assuma tuttora ad oggetto le disposizioni già abrogate. Ma la consultazione popolare deve svolgersi pur sempre, a pena di violare l'art. 75 Cost. E, di conseguenza, l'unica soluzione possibile consiste nel riconoscere che il *referendum* si trasferisce dalla legislazione precedente alla legislazione così sopravvenuta (oppure che la richiesta referendaria si estende alle successive modificazioni di legge, qualora si riscontri che esse s'inseriscono nella previa regolamentazione, senza sostituirla integralmente)”.

³² In argomento cfr. S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Torino, 1998.

³³ Benché il tema della pubblicizzazione del voto particolare dei giudici costituzionali non sembri essere una priorità dell'agenda pubblica, è interessante ricordare che la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (1997) aveva proposto una revisione del testo costituzionale la quale avrebbe previsto che “le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici” (art. 136).

³⁴ Del resto, anche in Germania il *Sondervotum* è stato introdotto in un secondo momento, nel 1970, in occasione di una revisione della legge sul *Bundesverfassungsgericht* (art. 30).

comunisti da contrari ad acceleratori) e, di riflesso, sulla posizione dei singoli giudici costituzionali che, in quell'epoca e a fronte dell'innovazione dell'organo e della funzione stessa, non gradivano - presumibilmente - che le opinioni personali potessero venir qualificate in ragione della rispettiva ascendenza ideologica e politica.

4. Conclusioni.

L'immagine della Corte costituzionale italiana sin qui delineata si presta, dunque, alla selezione di alcuni profili di particolare interesse in prospettiva comparata.

L'adozione di una visione di tipo diacronico ci ha consentito di rilevare una linea ideale di continuità della Corte italiana con le rare ma pregevoli e significative esperienze del primo dopoguerra, in un periodo nel quale si è dovuta affrontare la costruzione di nuovi ordinamenti democratici successivi alla scomparsa del plurinazionale impero asburgico (Austria, Cecoslovacchia) ovvero, poco più tardi, in coincidenza con l'insediamento di un nuovo sistema costituzionale così radicalmente innovativo nella Spagna repubblicana degli anni '30. Quanto al periodo successivo alla seconda guerra mondiale, si è potuto registrare come l'Assemblea costituente italiana, oltre alla recezione - del tutto innovativa nel proprio contesto interno - di un'esperienza che già era stata altrettanto innovativa nei rispettivi ordinamenti richiamati, abbia avuto un ruolo di anticipazione rispetto alla diffusione ed al consolidamento di una concezione della fonte costituzionale nel sistema delle fonti e nell'assetto istituzionale che sarebbe stata destinata a caratterizzare il paradigma costituzionale del continente europeo nella seconda parte del secolo.

Si è trattato di una transizione dalla forma di stato di diritto a quella di stato costituzionale di diritto, da un sistema imperniato sulla separazione dei poteri ad uno integrato e qualificato dal principio di *checks and balances*, da un assetto basato sulla supremazia della legge ad uno fondato sul primato della costituzione, dall'affermazione di un legislatore parlamentare - benché democraticamente eletto e responsabile - per tanti versi *legibus solutus* al riconoscimento della subordinazione della legge alla Costituzione attraverso il controllo giurisdizionale di costituzionalità. L'Italia, la Germania e via via tutti gli ordinamenti europei, sino al nuovo millennio, hanno affidato la garanzia della propria transizione costituzionale alla rispettiva Corte costituzionale.

La diffusione dell'organo pone in evidenza il profilarsi di un modello europeo dotato di evidenti somiglianze, affinità, caratteri comuni più o meno ricorrenti oltre che di distinzioni e differenziazioni dal punto di vista sia strutturale che funzionale³⁵. In quest'ultimo ambito, la Corte costituzionale italiana presenta una fisionomia propria, in parte legata alla cultura giuridica prevalente ed al contesto dell'innovazione nella fase delle sue origini - ma già negli anni immediatamente seguenti la Germania è stata in grado di dotarsi di un assetto di giustizia costituzionale più maturo -, in parte connessa con le vicende politiche contingenti che hanno determinato un considerevole ritardo (di otto anni) nell'avvio operativo della Corte ancora circondato da timori e perplessità, in parte connessa a cause sistemiche, quale l'esigenza di controllo delle richieste di *referendum* abrogativo.

La Corte italiana presenta pertanto alcune lacune rispetto al modello europeo: manca lo strumento del ricorso individuale diretto, la legge e gli atti aventi valore di legge sono l'unico oggetto del controllo di costituzionalità, vige un sistema di non trasparenza quanto alla pubblicazione delle opinioni individuali dei giudici costituzionali³⁶. Nondimeno, al di là di tali profili tendenzialmente

³⁵ Cfr. in argomento S. Bagni (a cura di), *Giustizia costituzionale comparata. Proposte classificatorie a confronto*, Bologna, BUP (Bononia University Press), 2013; L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale comparata, dai modelli ai sistemi*, Torino, Giappichelli, 2015.

³⁶ Ricordiamo tuttavia che anche in questo contesto la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali del 1997 aveva approvato una proposta di revisione la quale prevedeva che "la Corte costituzionale giudica: [...] b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti, nei casi stabiliti dalla Costituzione; g) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale".

riduttivi, occorre anche osservare che, in analogia con la prevalente esperienza degli ordinamenti europei, la presenza della Corte costituzionale italiana non è mai stata e di certo ancora non è né marginale né insignificante nel contesto istituzionale.

In realtà, della Corte italiana si può dire ciò che occorre dire per ogni organo giurisdizionale di tale natura, ossia che la vera priorità della Corte è la Corte stessa: a maggior ragione in quanto di recente configurazione (ad esempio, è inevitabile che si pongano anche problemi di convivenza con il preesistente organo giudiziario di ultima istanza, quale la Corte di cassazione) e di portata innovativa, la Corte ha dovuto sin dalle origini e ancora deve costantemente trovare una collocazione in grado di stabilire un nuovo equilibrio e tale nuovo equilibrio deve essere percepito in quanto tale e deve rassicurare tutte le istituzioni del contesto³⁷. E questo è avvenuto nell'esperienza dell'ordinamento italiano.

La Corte, in una prima fase, ha svolto un prezioso lavoro di ripulitura dell'ordinamento giuridico rispetto alle più vistose formalizzazioni giuridiche dell'ideologia bigotta e nazionalista del periodo fascista – si pensi solo al codice penale e alla legislazione sull'ordine pubblico ma anche alla sfera della morale e delle diseguaglianze della donna -, soprattutto a fronte di una incredibile inerzia parlamentare, anche se a volte c'è stato bisogno di più di una sentenza di rigetto dell'eccezione di legittimità prima di arrivare ad una di accoglimento (ad esempio, in tema di invalidazione dell'adulterio come reato solo femminile, di ammissione del giuramento non religioso nel processo civile e penale, di eliminazione della maggior pena per il vilipendio di quella che, vigente lo Statuto Albertino, era stata la religione ufficiale di Stato rispetto a quanto previsto per altre confessioni religiose, etc.). Anche l'ammissione delle donne all'accesso in magistratura è il risultato di una sentenza della Corte costituzionale. E si potrebbe continuare ad elencare le scelte di civiltà giuridica liberale e democratica riconducibili all'intervento – benché a volte tardivo – della Corte. Nondimeno, una volta lavorato – molto e bene – sulla legislazione passata, la Corte ha dovuto affrontare la componente più impegnativa, ossia esercitare il proprio compito di scrutinio sulla legislazione più recente, a volte quasi fosse una terza camera parlamentare a fronte di un dibattito politico ancora in corso.

La fondamentale opzione della Corte in favore di una linea caratterizzata dalla preminenza dell'equilibrio di sistema si è avvalsa, fra l'altro, di una ampia tipologia di sentenze che, superando la secca distinzione fra sentenza di rigetto o di accoglimento, ha introdotto nella giurisprudenza costituzionale una dinamica molto più ricca, articolata, sottile, aperta al dialogo con il legislatore, con il giudice comune, con la comunità dei giuristi in generale: in questo contesto ci limitiamo a ricordare le sentenze interpretative di rigetto e di accoglimento, le sentenze additive (di principio, di prestazione), le sentenze monito, le sentenze manipolative in generale.

Un recentissimo interessante esempio dell'impegno della Corte a garantire l'equilibrio del sistema è rappresentato dall'[ord. n. 107 del 2018](#): l'oggetto del giudizio è il reato che può essere descritto, in sintesi, come di aiuto al ovvero di istigazione al ovvero di agevolazione dell'esecuzione del suicidio (art. 580 c.p.).

La Corte ha motivato con massina chiarezza la ragione per la quale, nella circostanza, non ha ritenuto di poter seguire l'orientamento del passato e rimettere (pilatescamente) la questione al legislatore, del quale pure ha riconosciuto il titolo prioritario per individuare una soluzione al drammatico problema³⁸, ha fornito un ragionamento nel quale si pone in evidenza come in argomento

³⁷ In argomento rinviamo a R. TONIATTI, *La giurisdizione costituzionale nel quadro degli equilibri istituzionali: il rilievo dei profili strutturali*", cit.; e R. TONIATTI, *Le forme e la cultura costituzionale dell'equilibrio istituzionale* in R. Toniatti, M. Magrassi (a cura di), *Magistratura, giurisdizione ed equilibri istituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati*, Padova, 2011, 573 ss.

³⁸ Questa la constatazione della Corte: "In situazioni analoghe a quella in esame, questa Corte ha, sino ad oggi, dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse all'adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato: pronuncia alla quale, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di illegittimità costituzionale (ad esempio: [sentenza n. 23 del 2013](#) e successiva [sentenza n. 45 del 2015](#)). Questa tecnica decisoria ha, tuttavia, l'effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile

si debba operare un bilanciamento di valori costituzionali³⁹; e ha disposto il rinvio del giudizio in corso ad una successiva udienza (già fissata per il 24 settembre 2019) al fine di dare un anno di tempo al legislatore parlamentare per intervenire in proposito⁴⁰.

L'ordinanza in parola è ben rappresentativa, dunque, dell'atteggiamento della Corte italiana che si può ritenere permanente e prioritario per la Corte stessa, sia per la creatività della strategia adottata – in nome del proprio potere di gestione del processo costituzionale –, sia per la scelta di dimostrare, almeno in apparenza, la propria *judicial deference* nei confronti dell'organo parlamentare, sia per la vocazione ad assicurare una tutela dei diritti individuali che possa essere anche compatibile con gli equilibri istituzionali.

– la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all'accertamento dell'inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare. Un simile effetto non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti”.

³⁹ Osserva infatti la Corte: “Da quanto sinora osservato deriva, dunque, che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione. Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali. Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost.”.

⁴⁰ Questa la deliberazione interlocutoria della Corte: “Onde evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità – *ferma restando l'esigenza di assicurare la tutela del malato nei limiti indicati dalla presente pronuncia* – la Corte ritiene, dunque, di dover provvedere in diverso modo, facendo leva sui propri *poteri di gestione del processo costituzionale*: ossia di disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela. Rimarrà nel frattempo sospeso anche il giudizio a quo. Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l'applicazione della disposizione stessa in parte qua” (*i corsivi sono aggiunti*).